



*Ministero della cultura*

DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO

**Modifiche al Decreto direttoriale del 6 maggio 2020, n. 1210 e successive modificazioni, recante le modalità di reinvestimento dei contributi automatici.**

VISTA la legge 14 novembre 2016, n. 220, recante “Disciplina del cinema e dell’audiovisivo”;

VISTI in particolare gli articoli 23, 24 e 25 della legge 14 novembre 2016, n. 220 che disciplinano la concessione di contributi automatici per lo sviluppo, la produzione e la distribuzione delle opere cinematografiche e audiovisive e le relative modalità di erogazione;

VISTO il decreto del Ministro della cultura del 15 luglio 2021, n. 251, recante “Disposizioni applicative in materia di contributi automatici di cui agli articoli 23, 24 e 25 della legge 14 novembre 2016, n. 220”;

VISTO l’articolo 12, comma 2, del suddetto decreto ministeriale che prevede la costituzione di un fondo potenziale dell’impresa sul quale sono erogati i contributi automatici alla medesima impresa per sostenere lo sviluppo, la produzione e la distribuzione in Italia e all’estero di nuove opere cinematografiche o audiovisive di nazionalità italiana aventi i requisiti per accedere ai crediti d’imposta di cui ai decreti emanati in attuazione dell’articolo 15 della legge 220 del 2016;

VISTO l’articolo 13, comma 2, del citato decreto ministeriale che prevede che l’erogazione avvenga su richiesta dell’impresa e, ove possibile, a stati di avanzamento, secondo le specifiche e le disposizioni tecniche contenute in apposito decreto del Direttore generale Cinema e Audiovisivo;

VISTO il decreto direttoriale 6 maggio 2020, n. 1210 e ss.mm.ii., recante le modalità di reinvestimento dei contributi automatici;

RILEVATA la necessità di modificare alcune disposizioni tecniche contenute nel citato decreto direttoriale, anche in ragione delle sopravvenute esigenze emerse in sede di attuazione;

adotta il seguente decreto

**Art. 1**

***(Modifiche al decreto direttoriale del 6 maggio 2020, n. 1210 e ss.mm.ii.)***

1. L’art. 5 è sostituito dal seguente:

***“Articolo 5***

***Reinvestimento in distribuzione nazionale e internazionale di nuove opere cinematografiche***

1. *I contributi automatici possono essere reinvestiti:*





# Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO

- a. *negli investimenti connessi alla distribuzione nelle sale cinematografiche italiane di nuove opere cinematografiche e di opere prodotte negli ultimi 3 anni di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto ministeriale 31 luglio 2017, che abbiano ottenuto il riconoscimento provvisorio della nazionalità italiana e che rispondano ai requisiti di eleggibilità culturale ai sensi dei decreti emanati in attuazione dell'articolo 15 della legge n. 220 del 2016.*
- b. *nell'acquisizione di diritti di sfruttamento economico o degli altri diritti propedeutici alla gestione delle vendite all'estero e nelle spese ad esse connesse di nuove opere cinematografiche e di opere prodotte negli ultimi 3 anni di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto ministeriale 31 luglio 2017, che abbiano ottenuto il riconoscimento provvisorio della nazionalità italiana e che rispondano ai requisiti di eleggibilità culturale ai sensi dei decreti emanati in attuazione dell'articolo 15 della legge n. 220 del 2016.*
2. *Alla domanda di reinvestimento è allegato il piano finanziario preventivo di distribuzione, contenente l'indicazione e l'ammontare delle fonti finanziarie di copertura del costo complessivo di distribuzione dell'opera, con particolare riferimento ad altri aiuti di Stato, il contratto di distribuzione cinematografica, se già sottoscritto e una relazione sulle strategie di distribuzione nazionale o internazionale e il programma di attività previste.*
3. *Il reinvestimento deve essere ricompreso nel piano finanziario di distribuzione dell'opera che preveda l'effettiva partecipazione del distributore al rischio economico-finanziario connesso alla distribuzione del film.*
4. *L'erogazione del contributo avviene per stadi di avanzamento ovvero direttamente a consuntivo:*
  - a. *entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell'esito favorevole di cui all'articolo 1, comma 4, del presente decreto, si procede all'erogazione del sessanta per cento del contributo;*
  - b. *a seguito del riconoscimento definitivo della nazionalità italiana e dell'eleggibilità culturale e, comunque, in caso di distribuzione nazionale, dopo la prima uscita in sala cinematografica, e in tutti i casi entro 24 mesi dalla data di comunicazione dell'esito favorevole di cui all'articolo 1, comma 4, del presente decreto, a pena di decadenza ovvero di revoca del contributo, l'impresa, ai fini dell'erogazione del saldo, presenta richiesta del contributo restante, allegando i documenti indicati nelle successive lettere c., d., ed e., se non già trasmessi alla DG cinema e audiovisivo.*
  - c. *in caso di distribuzione nazionale:*
    - i. *il contratto di distribuzione cinematografica, comprensivo del relativo piano definitivo di distribuzione (numero sale, numero copie e data di uscita in sala);*
    - ii. *il consuntivo dei costi di distribuzione dell'opera, con attestazione di effettività delle spese sostenute, rilasciata secondo quanto previsto nel decreto attuativo dell'art. 16 della legge n. 220 del 2016;*
    - iii. *il piano finanziario definitivo, contenente l'indicazione e l'ammontare delle fonti finanziarie di copertura del costo complessivo di distribuzione dell'opera, corredato della documentazione contabile attestante gli importi inseriti e dell'attestazione della veridicità della effettività e corrispondenza del suddetto piano finanziario ai movimenti contabili debitamente registrati nelle scritture contabili dell'impresa di distribuzione cinematografica, rilasciata da parte del legale rappresentante e del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari dell'impresa medesima e del presidente del collegio sindacale;*
  - d. *in caso di distribuzione internazionale:*



Piazza Santa Croce in Gerusalemme, 9/a 00185 Roma RM

+39 066723.3235-3400-3401

PEC: [mbac-dg-ca@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-ca@mailcert.beniculturali.it)

PEO: [dg-c@beniculturali.it](mailto:dg-c@beniculturali.it)



# Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO

- i. *il contratto di acquisizione di diritti di sfruttamento economico o degli altri diritti propedeutici alla gestione delle vendite all'estero delle opere e il piano di marketing definitivo e di promozione internazionale (numero mercati esteri, numero festival, eventuali date di uscita in sala nei territori esteri dove siano stati conclusi accordi di licenza e cessione di diritti cinematografici);*
  - ii. *il consuntivo dei costi di promozione dell'opera all'estero così come previsti dalla Tabella 3 del DM recante "Disposizioni applicative dei crediti d'imposta nel settore cinematografico e audiovisivo di cui agli articoli 16, 17, comma 1, 18, 19 e 20 della legge 14 novembre 2016, n.220 ", e l'attestazione del pagamento dell'eventuale acquisizione di diritti di sfruttamento economico o degli altri diritti propedeutici alla gestione delle vendite all'estero con attestazione di effettività delle spese sostenute, rilasciata secondo quanto previsto nel decreto attuativo dell'art. 16 della legge n. 220 del 2016;*
  - iii. *il piano finanziario definitivo, contenente l'indicazione e l'ammontare delle fonti finanziarie di copertura del costo complessivo di distribuzione dell'opera e dell'eventuale acquisizione di diritti di sfruttamento economico o degli altri diritti propedeutici alla gestione delle vendite all'estero, corredato della documentazione contabile attestante gli importi inseriti e dell'attestazione della veridicità della effettività e corrispondenza del suddetto piano finanziario ai movimenti contabili debitamente registrati nelle scritture contabili dell'impresa di distribuzione cinematografica, rilasciata da parte del legale rappresentante e del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari dell'impresa medesima e del presidente del collegio sindacale;*
- e. *in caso di distribuzione nazionale e internazionale:*
- i. *la dichiarazione, sottoscritta dal produttore e dal distributore dell'opera, attestante l'assenza di accordi di qualsivoglia natura tendenti e finalizzati a modificare, in qualunque modo, l'assetto economico e finanziario del contratto di cui alle precedenti lettere;*
5. *Nel caso in cui il produttore sia obbligato, in virtù del contratto di distribuzione, a rimborsare in tutto o in parte l'investimento connesso alla distribuzione cinematografica nazionale o internazionale, nel contratto medesimo devono essere previste opportune clausole finalizzate a inserire il contributo concesso a decurtazione del costo di distribuzione del film anche rispetto ai rapporti economici fra produttore e distributore.*
  6. *Il contributo automatico non può costituire oggetto di garanzia né può essere oggetto di altri atti di disposizione a favore di terzi.*
  7. *Nel caso in cui il soggetto beneficiario abbia ottemperato a tutti gli adempimenti di cui ai commi precedente, può richiedere l'intera erogazione del contributo autorizzato in un'unica soluzione.*
  8. *Il mancato ottenimento o l'eventuale revoca del provvedimento di nazionalità definitiva e/o dell'eleggibilità culturale da parte dell'opera oggetto del reinvestimento, nonché il mancato deposito della medesima opera presso la Cineteca Nazionale comportano la revoca dell'intero contributo autorizzato al reinvestimento e la restituzione di quanto già erogato maggiorato di interessi e sanzioni, secondo legge.*



Piazza Santa Croce in Gerusalemme, 9/a 00185 Roma RM

+39 066723.3235-3400-3401

PEC: [mbac-dg-ca@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-ca@mailcert.beniculturali.it)

PEO: [dg-c@beniculturali.it](mailto:dg-c@beniculturali.it)



## Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO

9. *L'opera cinematografica oggetto del reinvestimento deve rispondere ai requisiti previsti dal decreto ministeriale recante "Individuazione dei casi di esclusione delle opere audiovisive dai benefici previsti dalla citata legge 14 novembre 2016, n. 220" e successive modificazioni".*

### Art. 2

#### **(Disposizioni finali)**

1. Le modificazioni di cui all'articolo 1 si applicano anche alle domande di reinvestimento per la distribuzione nazionale e internazionale di nuove opere cinematografiche già presentate alla data di pubblicazione del presente decreto, se non ancora definite.

IL DIRETTORE GENERALE

Dot. Nicola Borrelli



Piazza Santa Croce in Gerusalemme, 9/a 00185 Roma RM

+39 066723.3235-3400-3401

PEC: [mbac-dg-ca@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-ca@mailcert.beniculturali.it)

PEO: [dg-c@beniculturali.it](mailto:dg-c@beniculturali.it)